

Proposte di modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento di Organizzazione di AIPO

Integrare l'art. 2 – Titolo II con l'inserimento del comma 4 bis:

ART.2

ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE ORGANICA

1. L'assetto organizzativo dell'Agenzia è articolato in:
 - a) Una Direzione Generale;
 - b) strutture dirigenziali complesse, semplici e di staff;
 - c) posizioni organizzative.
2. Il Comitato d'indirizzo determina la dotazione organica complessiva dell'Agenzia stessa, ed il tetto massimo di spesa secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; in sede di prima applicazione la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio alla data di adozione dei D.P.C.M. di trasferimento delle risorse all'AIPO, incrementabile fino ad un massimo del 20 %.
3. Il Comitato di Indirizzo, su proposta del Direttore, stabilisce il numero delle strutture dirigenziali, la loro denominazione, tipologia e sfera di attività, nonché l'articolazione gerarchica che definisce l'organigramma dell'Agenzia. Contestualmente viene determinata la graduazione delle posizioni dirigenziali, sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) complessità organizzativa e gestionale della struttura;
 - b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;
 - c) dimensione e qualità dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura.
4. Il Comitato di Indirizzo individua, con proprio atto, la sede centrale, gli uffici operativi ed i presidi territoriali (dipendenti da questi ultimi), ove si espleta l'attività e da intendere come "sedi di lavoro" dell'AIPO.
- 4 bis. Allegato al presente Regolamento viene riportato il documento "Direttive per l'espletamento del Servizio di Piena e Indirizzi operativi per i Presidi Territoriali Idraulici dell'Agenzia". Detto documento viene approvato con delibera del Comitato di Indirizzo e diviene pienamente operativo una volta recepito con provvedimento di Giunta di ciascuna delle Regioni di AIPO. Analoga procedura viene seguita per le integrazioni e/o le modifiche sostanziali del documento stesso. Per le altre modifiche viene data comunicazione al primo Comitato di Indirizzo utile.**
5. Il Direttore, con propri provvedimenti organizzativi, sulla base dell'organigramma, della dotazione organica e tenuto conto delle sedi di lavoro, assegna il personale alle singole strutture dirigenziali.

Integrare l'art. 24 – Titolo V con l'inserimento del comma 7:

ART.24

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI ALTRI INCARICHI

1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti di norma nel rispetto del criterio di rotazione, tenuto conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità

1

professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati dal Comitato d'indirizzo. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi dirigenziali di struttura organizzativa sono conferiti per una durata di norma non inferiore a due anni e comunque non superiore a cinque, salvo rinnovo.
3. Gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in relazione alla natura dell'incarico e comunque per non più di cinque anni, e sono rinnovabili.
4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 9.
5. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di struttura organizzativa svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.
6. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e agli obiettivi programmatici del Comitato d'indirizzo ed alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto e la durata dell'incarico.
7. **Gli incarichi dirigenziali per i dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato, a seguito di selezione pubblica o di procedure di mobilità, vengono graduati, almeno per i primi 12 mesi, al livello iniziale della graduazione relativa alla retribuzione di posizione.**